

CITTÀ DI LODI



Settore 2 – Servizi al Cittadino

Ufficio Concessioni e Servizi Cimiteriali

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera del Commissario straordinario n. 383 del 2 aprile 1996 e modificato con delibera di C.C. n. 75 del 26 giugno 2000

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1 Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n.285 ha lo scopo di disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione delle aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

1 Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria, il quale si avvarrà, per lo scopo, dei funzionari competenti, del responsabile del servizio di Igiene Pubblica dalla competente USL, dei medici necroscopi, dei custodi e del personale addetto al cimitero, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

2 I funzionari incaricati vigilano e controllano il funzionamento dei cimiteri e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

3 Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme della concessione le funzioni e la organizzazione sono stabiliti dalle condizioni del contratto.

ARTICOLO 3

Responsabilità

1 Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2 Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4
Servizi gratuiti e a pagamento

1 Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2 Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) l'inumazione in campo comune;
- d) la cremazione;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) il servizio funebre per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, semprechè non vi siano persone o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato dal successivo art. 10.

3 Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe vigenti.

ARTICOLO 5
Atti a disposizione del pubblico

1 Sono tenuti ben visibili al pubblico nei cimiteri e nell'ufficio concessioni cimiteriali:

- a) l'orario di apertura e di chiusura dei cimiteri;
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241.

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione e obitori

1 Il Comune provvede, quando ci sia la necessità, al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2 L'ammissione nei depositi di osservazione e negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona deceduta in seguito ad accidente sulla pubblica via o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3 Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, ad eccezione dei familiari del defunto.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

1 Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2 In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3 La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola.

4 Se la morte è dovuta a malattia infettiva- diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990 con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5 Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura dei feretri

1 La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

2 In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1 La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto, ossia:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o di pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore mm. 25 a norma dell'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso, ma la cassa in metallo può essere collocata solo esternamente a quella in legno.

2 I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3 Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4 Se la salma che proviene da altro Comune è racchiusa in doppio feretro ed è destinata alla sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5 Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

- 6 Sia la cassa in legno che quella in metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7 E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10 Fornitura gratuita di feretri

- 1 Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ARTICOLO 11 Piastrina di riconoscimento

- 1 Sul piano superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2 Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12 Modalità del trasporto e del percorso

- 1 I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco, sentito il Comando della Polizia Municipale che ne curerà l'esatta applicazione.
- 2 Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3 Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvi i casi di forza maggiore. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 4 Di ogni servizio funebre deve essere data comunicazione al Comando della Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- 5 Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'USL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

6. L'A.S.L. sorveglia l'esecuzione dei trasporti funebri, con particolare riguardo al momento della chiusura della cassa e dell'apposizione dei sigilli e con la verifica della conformità di impiego dei feretri forniti dalle imprese e dai soggetti privati autorizzati, anche mediante controlli a campione, tanto al momento dell'effettuazione dei servizi, quanto presso le sedi commerciali e i magazzini. Le operazioni di sigillatura di feretro saranno svolte da personale delle varie Ditte previa iscrizione in apposito Registro tenuto dall'ASL della Provincia di Lodi o dal Comune di Lodi

Art. 13 - Dell'esercizio dei trasporti funebri e delle Imprese Funebri

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre è consentito a chiunque sia in possesso dell'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art.115 del R.D. 18/6/1931 n. 773 e dei requisiti previsti dal D.Lgs 31/3/98 n. 114. Dette Imprese esercitano la propria attività secondo le norme di legge e secondo le prescrizioni operative del presente Regolamento e di ogni altra disposizione data dall'Autorità Comunale.
2. Responsabile dell'attività dell'impresa funebre è il Legale Rappresentante o, in solido con quest'ultimo, altro soggetto cui siano affidate effettive funzioni direttive e il cui nominativo sia stato comunicato dal titolare dell'Impresa .
3. Le imprese, anche non aventi sede in Lodi, che intendono esercitare la propria attività nel Comune, devono accreditarsi all'Ufficio Stato Civile e sono obbligate a certificare a quest'ultimo i dati relativi ai soggetti responsabili dell'Impresa, l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.
4. Dette imprese, ai fini dell'accreditamento, producono al Servizio Cimiteriale la copia delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'Impresa, la certificazione sulla idoneità sanitaria dei carri funebri, i nominativi del personale regolarmente assunto e, con l'indicazione del tipo di rapporto instaurato, di quello eventualmente a disposizione per garantire la continuità e l'adeguatezza del servizio agli standards richiesti dal Comune (funerali con almeno 4 uomini, reperibilità sulle 24 ore e nell'arco dell'intero anno ricorrendo, se necessario a garantire le ferie, ad accordi fra Imprese regolarmente documentati e comunicati agli uffici comunali, utilizzo di divise uniformi da parte di tutto il personale delle singole Imprese); .
5. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'Impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di Regolamento. Gli Uffici preposti, in applicazione delle norme sull'autocertificazione, saranno tenuti a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli.
6. Il Comune provvede esclusivamente, nei modi ritenuti più idonei, a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale. garantendo il servizio funebre alle persone decedute in Lodi che versino in particolari situazioni di bisogno o per le quali non sia giunta alcuna richiesta da parte di alcun familiare per il servizio funebre

7. I servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale devono essere improntati a requisiti di decoro. Essi, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranze funebri. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le attività di composizione della salma, di fornitura del feretro regolamentare e di incassamento della salma, **con chiusura della cassa e apposizione dei sigilli a cura e sotto la responsabilità del personale in possesso della prescritta iscrizione nell'Albo di cui al precedente art. 12.,** di prelievo per il trasporto con mezzo ordinario fino al luogo delle esequie con l'impiego di personale qualificato e sufficiente, **in misura non inferiore a quattro uomini,** e successivo trasporto fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini.
8. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura. Oltre alle prestazioni relative al trasporto, l'Impresa può svolgere anche tutte le attività accessorie di onoranze funebri, contenute nel proprio listino prezzi e comunicate al cliente in sede di preventivo di spesa.
9. L'impresa ha facoltà di commissionare a Imprese terze, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti alcune prestazioni e in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.
10. Il Comune e le Imprese con sede in Lodi possono comunque anche stipulare convenzioni su alcune tipologie di servizi e forniture in ordine a garantire un contenimento dei prezzi a tutela delle categorie economicamente più deboli.
11. Nel Comune di Lodi tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
12. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate. A cura dell'Impresa di O.F. dovrà essere data comunicazione al Comando di Polizia Municipale e dovranno essere richieste le eventuali autorizzazioni
13. Sono consentite brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.
14. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in Lodi, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
15. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.

16. Il Sindaco, sentite le Imprese di Onoranze funebri e l'Autorità Sanitaria, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, gli orari di svolgimento dei servizi, gli arrivi diretti ai cimiteri con provenienza da altri Comuni, i giorni di sospensione dell'attività funebre, le modalità dei percorsi dei veicoli interessati alle operazioni funebri.
17. Colui che effettua il trasporto della salma è **incaricato di pubblico servizio** nello svolgimento dell'attività funebre e come tale è assoggettato a quanto previsto dall'articolo 358 del codice penale.
18. Secondo quanto disposto dalla legge e dall'A.S.L., l'Impresa di O.F. e per essa il suo legale rappresentante assume il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
19. La vigilanza sul trasporto funebre viene effettuata dalle A.S.L., anche in ordine alla conformità dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni cimiteriali previste. Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.
20. I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una somma che assicuri all'Impresa una equa remunerazione del servizio reso in relazione ai costi sostenuti. Tale costo è determinato dalla Giunta Comunale, d'intesa con le Imprese di Onoranze Funebri e potrà essere aggiornato ad ogni biennio, previa intesa fra le parti.
21. Per i trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio urbano, salvo le esenzioni di legge, le Imprese versano al Comune un diritto fisso il cui importo è pure stabilito con provvedimento della Giunta Comunale e che potrà essere rideterminato ad ogni biennio.
22. Il Dirigente del Settore Demografia e Statistica esamina la documentazione prodotta e, qualora questa non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal Regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni della stessa e/o e di disporre gli opportuni accertamenti.
23. Nel caso in cui i riscontri fossero negativi il medesimo Dirigente avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente Regolamento.
24. L'impresa di onoranze funebri deve improntare la propria attività professionale osservando l'obbligo di correttezza professionale e commerciale.
25. L'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
26. L'Impresa di onoranze Funebri ha l'obbligo di informare il cliente del costo previsto del funerale, fino al seppellimento della salma; ha l'obbligo della correttezza professionale sia nei confronti dei propri clienti che con le altre imprese; di eseguire secondo buona fede i propri doveri; di osservare le leggi ed i regolamenti concernenti la professione; di improntare la pubblicità della propria Impresa a criteri di verità e discrezione.

27. E' fatto divieto di negoziare il conferimento di incarico inerenti l'attività funebre negli ospedali e nelle comunità e di pubblicizzare i medesimi in quelle sedi.
28. Gli uffici del Servizio Cimiteriale sono tenuti a ricevere i reclami e le segnalazioni di disfunzioni inerenti lo svolgimento dell'attività funebre e, nel caso di reclamo pervenuto per iscritto, il Dirigente Settore competente, sentita l'Impresa di O.F. interessata, provvede a rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione.

Art.-14 Sanzioni.

Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa di Onoranze Funebre e, salvi e impregiudicati i casi per i quali il Comune è tenuto a disporre d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di P.S., se ravvisa eventuali infrazioni a norme previste dal presente Regolamento, a leggi o ad altre disposizioni emanate dall'Autorità Comunale o se ravvisa la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'Impresa, avvia il procedimento sanzionatorio. In tal caso il Comune, previa istruttoria e garantendo la partecipazione agli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare, in relazione alla gravità o alla recidiva, la sospensione dell'esercizio per un massimo di venti giorni o la revoca della autorizzazione.

Nel caso che l'impresa non fosse in possesso dei requisiti per le attività funebri e cimiteriali, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.

Dei provvedimenti di cui sopra viene data ampia pubblicità a tutela dei cittadini.

ARTICOLO 15 Orario dei trasporti

1 I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antemeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2 Il Responsabile dell'ufficio preposto fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto dell'ora del decesso.

3 Il carro per il trasporto funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno 20 minuti prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 16 Norme generali per i trasporti.

1 In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in

località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90.

2 Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

ARTICOLO 17

Trasferimento di salme senza funerale

1 Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2 Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. è consentito il trasporto alla casa di abitazione prima dell'inizio del funerale.

3 I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo, e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

ARTICOLO 18

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1 Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Le medesime precauzioni vengono osservate relativamente alle salme di persone portatrici di radioattività.

2 Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3 E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

ARTICOLO 19

Trasporto da e per altri Comuni

1 Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2 La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3 Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4 Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

5 In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per altro Comune, il trasporto è eseguito direttamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13.

6 Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 commi 1 e 2 del D.P.R. 285/90.

7 Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 20

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1 Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 21

Trasporti da e per l'estero

1 Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937 approvata con R.D. n. 1379 del 1.7.1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del predetto Regolamento.

ARTICOLO 22

Trasporto di ceneri e resti

1 Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2 Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28, 29 del D.P.R. 285/1990.

3 Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4 Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

ARTICOLO 23

Elenco dei cimiteri

1 Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- I) Maggiore
- II) Frazione Riolo
- III) Frazione San Bernardo.

ARTICOLO 24

Disposizioni generali. Vigilanza

1 E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

2 L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3 Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia ed agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 22, 23, 25 della Legge 8.6.1990 n. 142.

4 Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri e di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5 Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del D.P.R.285/90.

6 Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 25

Reparti speciali nel cimitero

1 Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2 Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3 Gli arti anatomici di norma vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4 In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 26

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1 Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2 Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3 Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere gli eredi.

ARTICOLO 27

Ammissione nei cimiteri di circoscrizione

1 Nei cimiteri circoscrizionali, siano essi urbani o siti nelle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali.

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 28

Disposizioni generali

1 Nei cimiteri l'area destinata alle inumazioni è divisa in campi all'interno dei quali sono situate le fosse comuni. Ai margini dei medesimi sono invece riservati i posti distinti decennali.

2 Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure corrispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.

3 Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività ai sensi e nei limiti degli artt. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 29

Inumazione

1 Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata pari a 10 anni dal giorno del seppellimento, eventualmente rinnovabili per ulteriori 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 30

Cippo

1 Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito dal Comune.

2 Sul cippo verranno indicati, sempre a cura del Comune, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, nonché il numero progressivo della sepoltura.

3 A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide le cui dimensioni devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 48, riportante le medesime indicazioni del cippo sostituito, compreso il numero della fossa.

4 L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.

5 I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme e devono avere una larghezza pari a m. 0,50 da misurarsi fra i cippi collocati alle spalle dei monumenti.

ARTICOLO 31

Tumulazione

1 Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

2 Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3 A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda della tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 32

Tumulazioni provvisorie

1 A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo eventualmente reso disponibile dal Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2 La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro, fino alla sua agibilità;
b) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3 La tumulazione provvisoria è altresì ammessa nelle sepolture private per collettività, previo assenso del concessionario o del rappresentante degli aventi diritto e a seguito di valutazione delle motivazioni addotte all'atto della richiesta.

4 La durata del deposito provvisorio è fissata nel termine massimo di 18 mesi, ma potrà essere eccezionalmente protratta oltre tale termine qualora le sepolture definitive non siano utilizzabili per fatto da imputarsi al Comune. Per il deposito suddetto deve essere corrisposta la somma risultante da apposito tariffario.

5 Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata in deposito provvisorio.

CAPO III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 33

Esumazioni ordinarie

1 Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 D.P.R. 285/90, ossia è di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio.

2 Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile il periodo intercorrente tra il mese di febbraio ed il mese di novembre (escluso luglio e agosto).

3 Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 34

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1 L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 35

Esumazione straordinaria

1 L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2 Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 285/90, tranne nel caso in cui siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria.

3 Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della USL o personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 36 Estumulazioni

1 Le estumulazioni sono programmate dal Responsabile dell'ufficio preposto allo scadere delle concessioni;

2 Possono essere eseguite estumulazioni, oltre a quelle programmate:

- a richiesta dei familiari interessati;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

3 Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco, comunque non può essere inferiore ad anni 5.

4 Le estumulazioni da effettuarsi allo scadere delle concessioni sono ordinate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 37

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1 Le esumazioni e le estumulazioni sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.
- 2 Le esumazioni ordinarie relative a sepolture in campo comune sono eseguite gratuitamente.

ARTICOLO 38

Raccolta delle ossa

- 1 Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
- 2 I resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

ARTICOLO 39

Oggetti da recuperare

- 1 Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'ufficio preposto al momento della richiesta della esumazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti.
- 2 Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio preposto che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 40

Disponibilità dei materiali

- 1 I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2 Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3 Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego dei materiali e delle opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4 Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose per collocarle sulla sepoltura di qualche parente, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5 I ricordi strettamente personali e le decorazioni di modeste dimensioni collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6 Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo. Possono altresì essere assegnate dal Sindaco ad Enti Religiosi o ad altri Enti le cui finalità non contrastino con il culto dei morti, purchè diano affidamento di decorosa destinazione

CAPO IV

CREMAZIONE

ARTICOLO 41

Crematorio

1 Nel cimitero di Frazione Riolo è realizzato l'impianto di cremazione secondo le norme di cui all'art. 78 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 42

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1 L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 79 I comma del D.P.R. 285/90 in presenza delle condizioni ivi indicate.

2 Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dal Responsabile dell'ufficio preposto

ARTICOLO 43

Urne cinerarie

1 Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2 Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3 A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4 Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79 comma III del D.P.R. 285/90 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5 Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO V

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 44

Orario

1 I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

2 L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3 La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio preposto, da rilasciarsi per gravi e comprovati motivi.

4 L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 10 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 45

Disciplina dell'ingresso

1 Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2 E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero o in prossimità dello stesso attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 7 quando non siano accompagnati da adulti.

3 Per motivi di salute o di età il Responsabile dell'ufficio preposto può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, stabilendo i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con disposizione del Sindaco.

ARTICOLO 46

Divieti speciali

1 Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

MR

- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio preposto. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2 I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente del cimitero, salvo deroghe speciali.

3 Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 47

Riti funebri

1 Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Delle stesse deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio preposto.

ARTICOLO 48

Epigrafi, monumenti, ornamenti

1 I monumenti funebri nei cimiteri cittadini devono essere costruiti nel rispetto delle seguenti dimensioni e, comunque, relativamente alle concessioni per sepolture in terra, non possono superare l'altezza di cm. 160, mentre per le sepolture in campo comune l'altezza massima consentita è pari a cm. 130;

a) Cimitero Maggiore

- Posti Distinti
 - Viale Centrale cm. 100 x 240 h 160
 - Viale dei Pini cm. 90 x 190 h 160
 - Viali Secondari cm. 80 x 180 h 160
- Campi Comuni cm. 70 x 170 h 130

b) Cimitero San Bernardo

- Posti Distinti cm. 90 x 190 h 160
- Campi Comuni cm. 70 x 170 h 130
- Posti Distinti interni ai loculi cm. 90 x 190

la lastra deve avere il piano superiore a + 10 rispetto al piano di calpestio del porticato e la lastra verticale ad una altezza, rispetto a questo piano, di cm. 80;

- Campi Comuni interni ai loculi cm. 70 x 170

la lastra deve avere il piano superiore a + 10 rispetto al piano di calpestio del porticato e la lastra verticale ad una altezza, rispetto a questo piano, di cm. 50;

c) Cimitero di Riolo

- Posti Distinti cm. 90 x 190 h 160
- Campi Comuni cm. 70 x 170 h 130

2 Le disposizioni relative agli arredi delle lastre dei loculi verranno impartite con atti del Sindaco, ferme restando quelle già impartite ed operanti.

ARTICOLO 49

Fiori e piante ornamentali

1 E' consentito il collocamento di piantine, fiori e sempreverdi avendo cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

2 Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'ufficio preposto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

3 In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 50

Materiali ornamentali indecorosi

1 Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2 Il Responsabile dell'ufficio preposto disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3 I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta agli interessati, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4 Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 40 in quanto applicabili.

ARTICOLO 51

Smaltimento rifiuti

1 I rifiuti derivanti dalla ordinaria manutenzione dei cimiteri, quali i fiori delle tombe, le erbe e gli arbusti, sono considerati dalla legislazione vigente assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali vengono smaltiti.

2 In occasione delle esumazioni ed estumulazioni si procede allo smaltimento dei rifiuti da esse derivanti in esecuzione di quanto dispone la legislazione nazionale e regionale in materia. In particolare gli avanzi di indumenti, casse, ecc., classificati come rifiuti speciali, vengono avviati per l'incenerimento, mentre lo zinco, classificato come rifiuto speciale, dopo essere stato opportunamente separato e disinfettato, viene avviato al recupero.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 52

Sepulture private

- 1 Per le sepulture private è concesso l'uso di aree o manufatti costruiti dal Comune.
- 2 Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3 Le aree possono altresì essere concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4 Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
- a) sepulture individuali;
 - b) sepulture per famiglie e collettività.
- 5 Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 6 Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 7 Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la persona concessionaria o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ARTICOLO 53
Durata delle concessioni

- 1 Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi delle norme del D.P.R. 285/90.
- 2 A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, dietro pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa vigente.
- 3 Nell'atto di concessione verrà indicata la durata della concessione e del rinnovo. La decorrenza della concessione coincide con la data del contratto o con la data del pagamento, se antecedente alla data del contratto.

ARTICOLO 54
Modalità di concessione

- 1 L'assegnazione dei loculi avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- 2 La concessione in uso delle sepolture private non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 3 La concessione può essere richiesta, in via eccezionale, da persona di età superiore a 70 anni, che dimostri di non avere coniuge e figli, compatibilmente con le esigenze del cimitero.
- 4 La concessione può altresì essere richiesta dal coniuge superstite che abbia compiuto 70 anni alla data del decesso del coniuge, purchè tale richiesta sia contestuale a quella per la concessione del loculo al defunto, e comunque sempre compatibilmente con la disponibilità del cimitero.
- 5 La concessione di aree o di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- 6 La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 7 La concessione in uso di loculi viene rilasciata solo previo versamento di deposito cauzionale infruttifero a garanzia del rispetto delle disposizioni impartite ai sensi dell'art. 48.
- 8 La concessione in uso di celle ossario può essere rilasciata solo in occasione di esumazioni od estumulazioni.

ARTICOLO 55
Uso delle sepolture private

1 Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2 Ai fini dell'applicazione sia del I che del II comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta in qualunque grado, dai collaterali fino al VI grado, ampliata agli affini, fino al IV grado. Il grado di parentela va computato con riferimento alla persona del concessionario. La famiglia si estingue quando non vi siano persone che abbiano titolo per essere sepolte.

3 Per il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in linea retta e i loro coniugi, i fratelli e le sorelle e i loro coniugi il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4 Per i collaterali e gli affini del concessionario la sepoltura deve essere autorizzata in forma scritta dal concessionario stesso o, in caso di sua premorienza, dal rappresentante degli aventi diritto alla sepoltura. Il rapporto di parentela anzidetto dovrà essere espressamente dichiarato nell'atto autorizzativo.

5 Resta salva la facoltà del solo concessionario di limitare o escludere il diritto di sepoltura sia preventivamente, sia successivamente ad una estensione già dallo stesso autorizzata.

6 Sussiste diritto di uso della sepoltura "familiare" nel caso di persona convivente con il concessionario, previa richiesta dello stesso e idonea certificazione anagrafica comprovante tale stato di fatto.

7 L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti del concessionario va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura.

8 Risultano tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

9 Con la concessione il Comune conferisce ai privati solo il diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile.

10 Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ARTICOLO 56
Prosecuzione del diritto d'uso

1 Entro tre mesi dalla data della morte del concessionario uno degli aventi diritto alla tumulazione in una sepoltura collettiva - ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli aventi diritto per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla concessione - dovrà dichiarare al Comune di essere la persona prescelta quale destinataria delle comunicazioni inerenti l'esecuzione degli obblighi stessi.

2 In caso di omissione di designazione di un rappresentante degli aventi diritto alla sepoltura, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo secondo criteri di opportunità. Tale individuazione serve ai soli fini della qualifica di destinatario delle eventuali comunicazioni che l'Amministrazione dovesse inviare in relazione alla concessione.

3 Per le sepolture collettive sono ammesse ulteriori occupazioni per effetto di traslazione di salme, resti o ceneri, previo versamento delle seguenti tariffe: per ogni salma la tariffa corrispondente ad 1/3 (un terzo) del corrispettivo stabilito per la concessione di un nuovo loculo; per ogni resto o ceneri 1/3 (un terzo) del corrispettivo stabilito per la concessione di una celletta ossario.

4 Quando i posti di una tomba o cappella o sepolcreto fossero tutti occupati sarà in facoltà del concessionario, o dell'avente diritto come sopra individuato, di ritirare in un ossario i resti dei cadaveri sepolti, previo parere favorevole del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L., per rendere liberi i posti. Dette operazioni sono soggette alle tariffe di cui sopra e potranno essere eseguite solo se decorso un periodo di tumulazione pari alla durata della concessione di un loculo così come in vigore alla data della richiesta.

ARTICOLO 57

Costruzione dell'opera. Termini

1 Le concessioni in uso di aree per la realizzazione di tombe di famiglia a sistema di inumazione o di tumulazione, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto ed alla richiesta della concessione edilizia entro 2 mesi dalla data del contratto, pena la decadenza dalla concessione dell'area. Le opere dovranno essere iniziate ed ultimate nei termini previsti dalla concessione edilizia.

2 Qualora l'area non sia ancora disponibile, il termine di 2 mesi decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, al termine predetto e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 2 mesi.

ARTICOLO 58

Manutenzione

1 La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2 Qualora i privati non provvedano alla manutenzione, neppure in seguito ad invito da parte dell'Amministrazione Comunale, la medesima ordinerà la riparazione a loro spese dei monumenti ed oggetti pericolanti; in caso di inadempienza si provvederà alla rimozione degli stessi che resteranno di proprietà del Comune.

3 Il Comune farà uso di questi materiali conformemente a quanto disposto dall'art. 40.

ARTICOLO 59

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1 E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso prima dell'utilizzazione, in tutto o in parte, della concessione per sepolture private collettive

2 Il Comune rimborserà in tal caso al concessionario una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione.

3 E' ammessa altresì la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma da determinarsi in applicazione delle tariffe vigenti.

4 Qualora la rinuncia concerna sepolture in loculo o in cellette ossario è fatto obbligo ai concessionari di ripristinare la situazione anteriore alla concessione eventualmente sostituendo la lastra già incisa con altra liscia e conforme a quelle esistenti.

5 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO II

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 60

Revoca

1 Salvo quanto previsto dall'art. 92 II comma del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2 Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3 Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 61

Decadenza

1 La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dall'assegnazione, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo il caso in cui all'atto di esumazioni e/o estumulazioni la salma non si trovi in stato di completa mineralizzazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'art. 54 penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 56, non si sia provveduto alla esecuzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte del concessionario o degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2 La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

3 In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4 La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio preposto.

ARTICOLO 62

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1 Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti o ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2 Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 63

Estinzione

- 1 Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
- 2 Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3 Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, ossario comune, cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 64

Accesso al cimitero

- 1 Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2 Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno esibire al custode del cimitero la concessione edilizia.
- 3 Per le semplici riparazioni, per la pulitura di monumenti, lapidi, croci, etc, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà mostrare l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio preposto conformemente a quanto previsto dal comma 10 dell'articolo seguente.
- 4 E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 5 Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 65

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

- 1 I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Responsabile Servizio N. 1 e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2 Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3 Il numero dei loculi è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- 4 Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- 5 Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6 La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7 Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'ufficio preposto.

8 In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso di opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9 Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10 Per piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio preposto.

11 I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio preposto, lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 66

Recinzione aree - Materiali di scavo

1 Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2 E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio preposto.

3 I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 67

Introduzione e deposito di materiali

1 E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio preposto.

La sosta è consentita per tutto il tempo necessario.

2 E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3 Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4 Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

ARTICOLO 68

Orario di lavoro

1 L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio preposto.

2 E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 69

Sospensione dei lavori in occasione
della commemorazione dei defunti

1 Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2 Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 70

Vigilanza

1 Il Responsabile dell'ufficio preposto vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2 L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 71

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1 Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2 Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3 Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4 Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

ARTICOLO 72

Compiti particolari del custode

1 Spettano, inoltre, al custode i seguenti compiti:

- a) ritirare e conservare per ogni feretro ricevuto il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura della salma;
- b) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- c) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- d) assistere e sorvegliare, insieme al Dirigente Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L., alle esumazioni ed estumulazioni sottoscrivendone il relativo verbale nonchè, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero;
- e) tenere aggiornata, con gli appositi cippi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- f) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Sindaco o del Responsabile dell'ufficio preposto e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- g) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- h) segnalare all'ufficio sanitario ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- i) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal responsabile dell'ufficio preposto o dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

ARTICOLO 73
Compiti degli addetti ai cimiteri

- 1** Gli addetti al cimitero devono:
- a) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni delle salme;
 - b) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
 - c) raccogliere e depositare nell'ossario le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
 - d) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonchè alla cura delle piante, siepi e fiori.

CAPO II

IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ARTICOLO 74
Funzioni - licenza

- 1** Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune sia presso le Parrocchie ed enti di culto;
 - fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
- 2** Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ARTICOLO 75
Divieti

- 1** E' fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 76

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1 All'interno del Cimitero Maggiore può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2 Per le medesime finalità di cui al primo comma, l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel Cimitero suddetto aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 77

Registri

1 Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2 Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3 Ad ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 78

Annotazioni sui registri

1 Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2 Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) le generalità del defunto;

b) le generalità del concessionario;

c) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

d) la natura e la durata della concessione;

e) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 79

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1 Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2 In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento di quello custodito ad opera dei servizi cimiteriali.

CAPO II

NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 80

Efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1 Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2 Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3 Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4 Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 81

Cautele

- 1 Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, ecc., o la costruzione di edicole, monumenti, ecc, si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati relativamente ai quali, nei limiti del possibile, l'Amministrazione cercherà di acquisire dichiarazione sottoscritta.
- 2 In caso di contestazione, tuttavia, l'Amministrazione si riterrà estranea all'azione che ne consegue.
- 3 Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 82

Dirigente Responsabile dell'ufficio preposto

1 Ai sensi dell'art. 51 3° comma della Legge 8 giugno 1990 n. 142, spetta al Dirigente Responsabile dell'ufficio preposto l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2 Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente Responsabile dell'ufficio preposto su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 83

Concessioni pregresse

1 Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2 Le tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia, concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per salme di persone che non avevano diritto alla sepoltura in tale tomba, possono assumere carattere di definitività qualora il concessionario, ancora vivente, depositi presso l'ufficio preposto dichiarazione rilasciata ai sensi della Legge 4.1.1968 N. 15 attestante la condizione di particolare benemerenzza.

INDICE

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Oggetto.....pag. 1
ART. 2 - Competenze.....pag. 1
ART. 3 - Responsabilità.....pag. 1
ART. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.....pag. 2
ART. 5 - Atti a disposizione del pubblico.....pag. 2

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- ART. 6 - Depositi di osservazione e obitori.....pag. 3

CAPO III - FERETRI

- ART. 7 - Deposizione della salma nel feretro....pag. 3
ART. 8 - Verifica e chiusura dei feretri.....pag. 3
ART. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione
cremazione e trasporti.....pag. 4
ART.10 - Fornitura gratuita dei feretri.....pag. 5
ART.11 - Piastrina di riconoscimento.....pag. 5

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- ART.12 - Modalità del trasporto e del percorso...pag. 5
ART.13 - Privativa ed esercizio dei
trasporti funebri.....pag. 6
ART.14 - Trasporti gratuiti e a pagamento.....pag. 6
ART.15 - Orario dei trasporti.....pag. 6
ART.16 - Norme generali per i trasporti.....pag. 6
ART.17 - Trasferimento di salme senza funerale..pag. 7
ART.18 - Morti per malattie infettive-diffusive
o portatori di radioattività.....pag. 7
ART.19 - Trasporto da e per altri Comuni.....pag. 7
ART.20 - Trasporto in luogo diverso
dal cimitero.....pag. 8
ART.21 - Trasporti da e per l'estero.....pag. 8

ART.22 - Trasporto di ceneri e resti.....pag. 8

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ART.23 - Elenco dei cimiteri.....pag. 9

ART.24 - Disposizioni generali. Vigilanza.....pag. 9

ART.25 - Reparti speciali nel cimitero.....pag. 9

ART.26 - Ammissione nel cimitero
e nei reparti speciali.....pag.10

ART.27 - Ammissione nei cimiteri
di circoscrizione.....pag.10

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART.28 - Disposizioni generali.....pag.10

ART.29 - Inumazione.....pag.10

ART.30 - Cippo.....pag.11

ART.31 - Tumulazione.....pag.11

ART.32 - Tumulazioni provvisorie.....pag.11

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART.33 - Esumazioni ordinarie.....pag.12

ART.34 - Avvisi di scadenza per
esumazioni ordinarie.....pag.12

ART.35 - Esumazione straordinaria.....pag.12

ART.36 - Estumulazioni.....pag.13

ART.37 - Esumazioni ed estumulazioni
gratuite e a pagamento.....pag.14

ART.38 - Raccolta delle ossa.....pag.14

ART.39 - Oggetti da recuperare.....pag.14

ART.40 - Disponibilità dei materiali.....pag.14

CAPO IV - CREMAZIONE

ART.41 - Crematorio.....pag.15

ART.42 - Modalità per il rilascio
della autorizzazione alla cremazione...pag.15

ART.43 - Urne cinerarie.....pag.15

CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

ART.44 - Orario.....	pag.16
ART.45 - Disciplina dell'ingresso.....	pag.16
ART.46 - Divieti speciali.....	pag.16
ART.47 - Riti funebri.....	pag.17
ART.48 - Epigrafi, monumenti, ornamenti.....	pag.17
ART.49 - Fiori e piante ornamentali.....	pag.18
ART.50 - Materiali ornamentali indecorosi.....	pag.18
ART.51 - Smaltimento rifiuti.....	pag.18

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART.52 - Sepulture private.....	pag.19
ART.53 - Durata delle concessioni.....	pag.20
ART.54 - Modalità di concessione.....	pag.20
ART.55 - Uso delle sepolture private.....	pag.21
ART.56 - Prosecuzione del diritto d'uso.....	pag.21
ART.57 - Costruzione dell'opera. Termini.....	pag.22
ART.58 - Manutenzione.....	pag.22
ART.59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato.....	pag.23

CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART.60 - Revoca.....	pag.24
ART.61 - Decadenza.....	pag.24
ART.62 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	pag.25
ART.63 - Estinzione.....	pag.25
ART.64 - Accesso al cimitero.....	pag.26
ART.65 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private.....	pag.26
ART.66 - Recinzione aree - Materiali di scavo.....	pag.27
ART.67 - Introduzione e deposito di materiali...	pag.27
ART.68 - Orario di lavoro.....	pag.27
ART.69 - Sospensione dei lavori in occasione	

della commemorazione dei defunti.....pag.28

ART.70 - Vigilanza.....pag.28

ART.71 - Obblighi e divieti per il personale
dei cimiteri.....pag.29

ART.72 - Compiti particolari del custode.....pag.29

ART.73 - Compiti degli addetti ai cimiteri.....pag.30

CAPO II - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ART.74 - Funzioni, licenza.....pag.30

ART.75 - Divieti.....pag.30

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART.76 - Assegnazione gratuita di sepoltura
a cittadini illustri o benemeriti.....pag.31

ART.77 - Registri.....pag.32

ART.78 - Annotazioni sui registri.....pag.32

ART.79 - Registro giornaliero delle
operazioni cimiteriali.....pag.32

CAPO II - NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI FINALI

ART.80 - Efficacia delle disposizioni
del regolamento.....pag.33

ART.81 - Cautele.....pag.33

ART.82 - Dirigente Responsabile dell'ufficio
preposto.....pag.34

ART.83 - Concessioni pregresse.....pag.34